

**Domanda:** Vorrei sapere il vostro autorevole e preziosissimo parere in merito al trasporto via mare prima (182/2003), via terra poi (152/2006) della sansa di olive esausta. Praticamente questo tipo di materiale viene trasportato via mare per poi essere sbarcato, trasportato su gomma e successivamente avviato in una centrale termoelettrica. Andando ad analizzare la definizione di sottoprodotto, sembra che tale sostanza non vi rientri, in quanto la sansa viene trattata chimicamente prima di essere avviata alla centrale. Pertanto risulterebbe essere un rifiuto? Io mi chiedo anche se vi sono delle sentenze che hanno avuto per oggetto tale fattispecie.

**Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** Proprio sulla natura o meno di rifiuto della sansa esausta si deve registrare una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 13754 del 4 aprile 2007<sup>1</sup>).

In tale occasione i Giudici della Suprema Corte hanno puntualizzato che «...*se è vero che nella parte seconda sezione quarta, allegato X del D.Lvo 152/2006 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre tuttavia che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia “caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sansa vergini con n+sano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana e da successivo trattamento termico” e che “i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto”. “Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione devono risultare da un sistema di identificazione conforme al punto 3.”* » .

Per essere considerata un combustibile la sansa di oliva disoleata deve avere, quindi, le seguenti caratteristiche:

---

<sup>1</sup> Sull'argomento si veda un esauriente articolo a cura di M. SANTOLOCI “Cassazione: 1) la sansa di olive non rientra tra i sottoprodotti: di regola – e salvo eccezioni – è un rifiuto. Lo spandimento illegale è reato e non sanzione amministrativa...” pubblicato su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi	Metodi di analisi
Ceneri	%(m/m)	≤4%	ASTM D 5142-98
Umidità	%(m/m)	≤15%	ASTM D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤30	ASTM D 1552
Solventi organici clorurati		assenti	*
Potere calorifico inferiore	kcal/kg	≥4.000	ASTM D 5865-01
	MJ/kg	≥16,747	

(\*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

Riguardo, poi, la presunta possibilità di considerare la sansa esausta un “sottoprodotto”, la stessa Corte ha chiarito che «... necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lvo 152/2006 che, oltre ad avere abrogata l’art. 14 l. 138/2002, nel fornire all’art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l’impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari ed, inoltre, che l’utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale. »

Pubblicato il 20 luglio 2007

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*